Visto P.G. _____

N. 138/21 Reg.Sent.

N. 10/19 R.G.

N. 13615/16 R.G.N.R.
Dott.ssa TRIGILIO

Emessa in data
27.1.21
Depositata in cancelleria
il 26/04/2021

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Stefania Lombardi)

Proposta Impugnazione

il _____

da _____

il _____

da _____

IL CANCELLIERE

IRREVOCABILE

dal _____

IL FUNZIONARIO

_____

Redatta Scheda

il _____

Art.N. _____
Campione Penale

IL CANCELLIERE

_____

Estratto per l'esecuzione

il _____

N. _____ Reg.Es.

IL CANCELLIERE

_____

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott. Andrea GUADAGNINO
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

M

LIBERO – ASSENTE

Difensore di fiducia:

C I , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Eva VIGATO del Foro di Padova

LIBERO – GIA' PRESENTE

Difensori di fiducia: Avv. Eva VIGATO del Foro di Padova e Avv. Emanuele GAMBA del Foro di Vicenza.

IMPUTATO PERSONA GIURIDICA:

C . I

I M P U T A T I

Vedasi retro

I M P U T A T I

delitto di cui agli artt. 113 C.P. e 590 C.P. in relazione agli artt. 583 C.P., artt. 23, 28 e 70 D.lvo 9 aprile 2008 n. 81e art. 3 comma 3 D.lvo 27 gennaio 2010 n. 17, perché, in cooperazione colposa fra loro, M quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della C , C I , titolare dell'omonima impresa artigiana, costruttrice della pompa peristaltica dotata di tramoggia serie , cagionavano a V D lesioni personali consistite nell'amputazione traumatica del braccio destro con complicazioni, con colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In particolare perché:

- C senza accertarsi che soddisfacesse i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, immetteva sul mercato la pompa peristaltica dotata di tramoggia serie , con all'interno della vasca di contenimento del prodotto di scarto una coclea rotante ed avente, a protezione di tale elemento mobile, una griglia le cui bacchette distavano mm. 35 l'una dall'altra e mm. 66 dall'elica della coclea, distanze tali da non impedire al lavoratore l'inserimento della mano ed il rischio di contatto con la coclea e pertanto attrezzatura di lavoro non conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari delle direttive comunitarie di prodotto e segnatamente non conforme al punto 1 3 8.2 e al punto 1.4.1 dell'allegato I al D.lvo 27 gennaio 2010 n. 17 e alle norme UNI EN ISO 13857/2008 tabella IV, in quanto la griglia di riparo progettata per proteggere le persone dai pericoli creati dall'elemento mobile della coclea era facilmente eludibile e resa inefficace, consentendo essa l'inserimento della mano del lavoratore, anziché essere posta a una distanza di mm. 850 dall'elica della coclea, come previsto nel caso di barriere con feritoie aventi larghezza di mm. 35;

- M metteva a disposizione del lavoratore V D che operava all'interno dello stabilimento di C I . con mansione di manutentore e addetto alla produzione, la pompa peristaltica dotata di tramoggia serie PE 45 matricola 043, con all'interno della vasca di contenimento del prodotto di scarto una coclea rotante ed avente, a protezione di tale elemento mobile, una griglia le cui bacchette distavano mm. 35 l'una dall'altra e mm. 66 dall'elica della coclea, distanze tali da non impedire al lavoratore l'inserimento della mano ed il rischio di contatto con la coclea e pertanto attrezzatura di lavoro non conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari delle direttive comunitarie di prodotto e segnatamente non conforme al punto 1 3 8.2 e al punto 1.4.1 dell'allegato I al D.lvo 27 gennaio 2010 n. 17 e alle norme UNI EN ISO 13857/2008 tabella IV, in quanto la griglia di riparo progettata per proteggere le persone dai pericoli creati dall'elemento mobile della coclea era facilmente eludibile e resa inefficace, consentendo essa l'inserimento della mano del lavoratore, anziché essere posta a una distanza di mm. 850 dall'elica della coclea, come previsto nel caso di barriere con feritoie aventi larghezza di mm. 35

- M , nel redigere il documento di valutazione rischi di cui agli artt. 17 e 28 D.lvo 81/2008, non individuava tutti i rischi per la sicurezza durante l'attività lavorativa per quanto concerne i macchinari presenti nei vari reparti, né le misure di prevenzione attuate in merito alle attrezzature utilizzate, né le misure ritenute opportune per garantire e mantenere nel tempo i livelli di sicurezza raggiunti e il loro miglioramento;

cosicché il lavoratore V D , avvisato da altri lavoratori del reparto di sgusciatura che all'interno del contenitore della pompa per l'invio al punto di raccolta dei residui della sgusciatura delle uova si stava verificando un riempimento anomalo con fuoriuscita del materiale di scarto dalla vaschetta, allo scopo di verificare l'eventuale otturamento, inseriva la mano tra le barre di protezione della grata e conseguentemente la coclea gli strascinava il braccio, provocandogli le lesioni sopra indicate.

Con l'aggravante di cui all'art. 590 comma II C.P. in relazione all'art. 583 comma II n. 13 C.P. per aver cagionato una lesione personale gravissima, in quanto dal fatto derivava a V D la perdita di un arto e precisamente la perdita dell'avambraccio destro e con l'aggravante di cui all'art. 590 comma III C.P. per aver commesso il fatto con violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Fatto commesso in Spirano il 15 luglio 2016.

CONTESTAZIONE PER C I

illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 25 septies co. 3 D.Lvo 8 giugno 2001 n. 231, art. 30 D.lvo 9 aprile 2008 n. 81 e D.M. 13 febbraio 2014, in relazione all'art. 590 co. III c.p., perché l'organo dirigente della società C I , presso cui, in forza di contratto di somministrazione di lavoro stipulato con la M s.r.l., lavorava la persona offesa, V D , non adottava e non attuava efficacemente, prima della commissione delle lesioni colpose a danno di D , modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il delitto di cui all'art. 590 c.p. terzo comma del codice penale commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e non nominava un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui fosse affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei modelli stessi, sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, talché il legale rappresentante della C I , commetteva, nell'interesse dell'ente, il reato di lesioni colpose con violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni in danno di V D .
In particolare non erano adottati ed efficacemente attuati modelli di organizzazione e gestione con idonei sistemi per l'adempimento, la registrazione dell'adempimento e la sanzione disciplinare per il mancato rispetto degli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, quali la pompa peristaltica, dotata di tramoggia serie PE 45, a seguito della cui introduzione, non era aggiornato, né integrato il documento di valutazione dei rischi introdotti dall'adozione di tale macchina nel ciclo produttivo;

b) alle attività di valutazione dei rischi, che non erano completamente individuati nel D.V.R. per quanto concerne i vari macchinari presenti nei reparti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza, nel corso delle quali non era preso in considerazione l'aggiornamento della valutazione dei rischi a seguito dell'introduzione di nuovi macchinari;

d) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, non risultando il superamento con successo da parte del lavoratore V D del periodo di prova con affiancamento;

e)alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, non essendo definiti i ruoli dei preposti e dei dirigenti, ma essendo stati solo individuati dei responsabili di reparti e turni, persone che non avevano svolto corsi di formazione per preposti e dirigenti e a cui non erano comunque state attribuite funzioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro, né alla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

f) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, non essendovi stata pianificazione di verifiche periodiche interne; cosicché il lavoratore V D , che operava all'interno dello stabilimento della C I . con mansione di manutentore e addetto alla produzione, avvisato da altri lavoratori del reparto di sgusciatura che si stava verificando un riempimento anomalo all'interno del contenitore della pompa peristaltica dotata di tramoggia serie - pompa con all'interno della vasca di contenimento del prodotto di scarto una coclea rotante ed avente, a protezione di tale elemento mobile, una griglia le cui bacchette distavano mm. 35 l'una dall'altra e mm. 66 dall'elica della coclea, distanze tali da non impedire al lavoratore l'inserimento della mano ed il rischio di contatto con la coclea e pertanto attrezzatura di lavoro non conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari delle direttive comunitarie di prodotto -, allo scopo di verificare l'eventuale otturamento, inseriva la mano tra le barre di protezione della grata e conseguentemente la coclea gli strascinava il braccio, provocandogli lesioni personali consistite nell'amputazione traumatica del braccio destro con complicazioni.

Fatto commesso in il

Conclusioni delle parti

- Il Pubblico Ministero: assoluzione dell'imputato I C per non aver commesso il fatto; condanna dell'imputato M ad anni uno di reclusione; condanna per C I , in qualità di persona giuridica citata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, alla sanzione pecuniaria in misura non superiore alle 250 quote;
- La Difesa M : assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, co 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato;
- La Difesa C : assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto;
- La Difesa C A I .: esclusione della responsabilità dell'imputato e, per l'effetto, esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente; in subordine esclusione, in ogni caso, della responsabilità amministrativa da reato dell'ente; in ulteriore subordine, riconoscimento dell'attenuante del minimo vantaggio e contenimento nel minimo della sanzione pecuniaria;

Il processo

Gli imputati M ed I C erano tratti a giudizio con decreto di citazione diretta emesso dal Pubblico Ministero in data 26.02.2018 per rispondere del reato in epigrafe indicato. Il Pubblico Ministero contestava altresì alla persona giuridica C I . l'illecito amministrativo ex art. 25-*septies*, co. 3 d.lgs. n. 231 del 2001.

All'udienza del **28.01.2019**, dichiarata l'assenza degli imputati M e C sussistendone le condizioni di legge (ordinanza poi revocata, quanto a C , stante la comparizione in udienza dell'imputato), la Difesa C I . eccepiva la mancata notifica all'ente entro i termini previsti e il Tribunale, ritenuta la tardività della notifica, aggiornava il processo perché si sanasse il vizio nella notificazione.

Dopo alcuni rinvii con sospensione dei termini della prescrizione motivati dalle concordi richieste delle parti di definire i profili risarcitori (alle udienze dell'1.4.2019 e del 27.5.2019 era infatti presente il difensore della persona offesa), all'udienza del **3.06.2019** venivano acquisiti agli atti i due atti di transazione e quietanza emessi in favore della persona offesa V D

Dichiarato aperto il dibattimento, le parti articolavano le rispettive richieste istruttorie e, ritenute le prove ammissibili e non manifestatamente irrilevanti, si procedeva all'acquisizione della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero (certificati medici; immagini dei luoghi).

L'udienza del **23.10.2019** era poi rinviata, con sospensione dei termini della prescrizione, avendo le difese aderito all'astensione proclamata dalle Camere Penali mentre alla successiva udienza del **5.2.2020** si procedeva all'audizione dei testi a carico (segnatamente: B S funzionario ATS; la persona offesa V D . M W ; B S) e all'acquisizione di documentazione prodotta dalla Difesa C

Il processo veniva quindi aggiornato all'udienza del **12.02.2020** nel corso della quale si procedeva all'audizione dei testi a discarico presentati dalla difesa M (segnatamente: R M ; G V ; ing. F L in qualità di consulente tecnico) e presentati dalla difesa C (in particolare: B E ; B S o; ing. F R in qualità di consulente tecnico), nonché all'acquisizione di ulteriore documentazione prodotta dalle parti.

Le consulenze tecniche erano ritualmente acquisite ex art. 511, co. 3 c.p.p.

Completata la fase istruttoria, acquisita la memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. prodotta dalla Difesa C , udite le conclusioni delle parti *ut supra* riportate alle udienze dell'8.7.2020, del 9.11.2020 e del 7.10.2020, il processo era aggiornato per repliche all'udienza del **27.1.2020** all'esito della quale il Tribunale, dopo la camera di consiglio, dava pubblica lettura del dispositivo della sentenza riservando la stesura della motivazione.

La dinamica dell'infortunio subito dalla persona offesa

Occorre prendere le mosse dalla ricostruzione dell'infortunio occorso in data alla persona offesa V D impiegato presso la società C I . amministrata dall'odierno imputato A M

Si apprezza, sul punto, una sostanziale convergenza di tutti gli elementi di prova, sia orali che documentali. È infatti emerso dalle deposizioni di tutti i testi, nonché dalle stesse ricostruzioni dei consulenti tecnici, come l'incidente si fosse verificato intorno alle ore 14.30 del 15.7.2016 all'interno dell'area industriale della C I In particolare, il D era addetto alla manutenzione di uno specifico macchinario, segnatamente una pompa peristaltica collocata all'interno di un'area segregata del reparto di sgusciatura. Tale pompa era utilizzata per inviare al punto di raccolta eventuali residui (piccole parti solide di gusci d'uovo o rimanenze liquide) nell'ambito della lavorazione delle uova e si componeva di *una tramoggia* necessaria per la raccolta di liquidi collegati alle procedure di sgusciatura.

All'interno di tale vaschetta era collocata una vite elicoidale (c.d. vite senza fine), denominata tecnicamente *coclea*, azionata da un motore esterno: era proprio detta coclea a garantire, attraverso il meccanismo dinamico proprio della pompa peristaltica, che il prodotto liquido di scarto fluisse verso una tubazione collegata ad una pompa di trasporto (così, chiaramente, il CT della difesa M ing. F : «*È un organo in movimento, è una elica, detta anche "vite senza fine". Le alette, chiamiamole, apparentemente sembrano in movimento invece sono sempre ferme perché si muovono su se stesse, però il moto a elica prende il liquido e lo fa girare verso… Questo tipo di elica o coclea viene sovente utilizzata all'interno di tubazioni. Ad esempio… quindi funziona la pompa a portare del liquido verso l'alto facendo girare, le eliche però sono sempre su se stesse, sempre*»).

Va subito osservato, ma sul punto si tornerà in seguito, come a protezione delle lame elicoidali della coclea fosse posizionata, in modo fisso all'interno della tramoggia, un *griglia metallica a bacchette parallele.*

Ora, la persona offesa D , puntuale e preciso nel ricordo dei fatti, ha riferito come quel giorno il collega W M , addetto alla postazione lavorativa oggetto di interesse, gli avesse rappresentato una complicazione in ordine alla corretta fluidificazione del prodotto e, quindi, richiesto un pronto intervento.

La circostanza è importante: è infatti emerso come la macchina fosse solita registrare un sorta di ingolfamento causato dalla coagulazione del prodotto residuo della lavorazione nel punto in cui la coclea spingeva il liquido all'interno del tubo funzionale all'espulsione dello stesso dal ciclo di produzione (così, ancora, il D : «(…) *il prodotto scendeva dalla macchina e doveva andare tra quei tubi lì, andare per (inc.) o da qualche altra parte. Lì c'era la pompa che intasava abbastanza spesso perché dalla macchina di sgusciatura scendevano, a parte il prodotto, a parte il liquido delle uova, tuorlo e albume, anche i gusci, che intasavano la pompa*»).

Proprio per evitare che i residui di gusci d'uovo cadessero all'interno della tramoggia passando per le griglie metalliche a bacchette parallele, così aumentando in modo significativo il rischio di intasamento della macchina, la persona offesa ha riferito come, ogni giorno, venisse posizionata, appoggiata sulle

griglie a bacchette parallele, *una lamiera forata* (cfr. fotografia affoliazione 019 fascicolo PM acquisita agli atti).

Trattasi, anche in questo caso, di una circostanza incontroversa, confermata dallo stesso teste a discarico R M , direttore dello stabilimento e membro del cda di C I («*Sì, il problema è che questa macchina aveva il difetto, che si era visto subito dall'inizio dell'utilizzo, che questa coclea che gira, nel punto di inserimento, di spinta del liquido con i gusci, spesso si tappava perché probabilmente i frammenti di guscio stando lì si bloccavano e facevano da tappo. Quindi, per evitare che si tappasse e ci bloccasse la linea, era stata messa questa lamiera forata piccola che riduceva la frazione in maniera che i frammenti di guscio, che vedete piccoli tipo una sabbietta, venissero fermati lì e si potessero togliere, aveva solo quella funzione*»).

Del tutto convergenti, sul punto, le testimonianze dei dipendenti.

G V a, addetta al reparto di sgusciatura, ha confermato come quella rammostratale in udienza fosse effettivamente la lamiera forata collocata, ogni giorno, in prossimità della coclea sopra la griglia metallica dalla persona che, quello specifico giorno, era di turno presso il macchinario («(…) *Sinceramente questa era la lamiera che veniva messa sopra per i gusci, perché siccome quel nastrino portava il liquido ma portava anche i gusci, per non fare passare i gusci dentro…; DIFESA, AVV. M – Perfetto. Volevo chiedere soltanto questa ultima precisazione. Questa cosa, questa lamiera forata veniva messa tutti i giorni? TESTIMONE G – Sì. DIFESA, AVV. M – Sempre? TESTIMONE G – Sì, sì, al mattino quando si faceva partire le macchine, sì, sempre*»; *GIUDICE – Da chi, si ricorda? Da chi? Chi veniva [posizionata la lamiera forata? TESTIMONE – (Ndt: Non si rileva risposta verbale). GIUDICE – Non si ricorda? TESTIMONE C – Di solito la mettevamo… cioè tutti quelli che lavorano lì, che facciamo i turni. GIUDICE – Quindi chi arrivava la posizionava? TESTIMONE G – Sì, sì*»).

Analoga anche la testimonianza di W M il quale, sebbene sia apparso meno lucido nel ricordo (anche perché era stato trasferito da soli due giorni nel reparto presso cui si verificò l'infortunio), ha comunque riferito con certezza in ordine all'utilizzo della lamiera forata di cui alla fotografia 019 testé citata («*GIUDICE - Poi un'altra è invece la struttura metallica al foglio 19. Questa è una struttura aggiuntiva che viene posta sopra la griglia. TESTIMONE M 4 - Questa me la ricordo. GIUDICE - Questa struttura la ricorda? TESTIMONE M - Questa la ricordo*») benché non abbia saputo dire se, quel giorno, tale lamiera fosse stata apposta in prossimità della griglia.

Del tutto convergente, infine, anche la testimonianza di S B con riferimento, appunto, alla presenza della lamiera forata e della sua funzione («(…) *GIUDICE - Quel giorno lì lei non era lì, quindi non sa se era sopra o non c'era, perché pare che non ci fosse, ma questo è un altro discorso. Quello che le voglio chiedere è: lei sa quella lamiera forata veniva posizionata sempre sopra la coclea? TESTIMONE I - Sopra i tondini. GIUDICE - Sopra i tondini per proteggere, diciamo, la... TESTIMONE B - Per non fare entrare i gusci, per non farla tappare. GIUDICE - Lei sa chi la posizionava? Qual era la prassi? TESTIMONE I - Chi lavorava lì. GIUDICE - Chi lavorava lì la posizionava. TESTIMONE B - Gli operai che lavorano lì. GIUDICE - E quel giorno lei o comunque parlando con le persone ha saputo se qualcuno si era dimenticato di metterla? TESTIMONE B – No.*»).

Si osserva, peraltro, come la lamiera in questione fosse stata effettivamente trovata dal personale di ATS nel corso dell'ispezione dei luoghi (cfr. trascrizione testimonianza S B p. 15).

Chiarito, quindi, come la coclea fosse protetta da una griglia metallica a bacchette parallele (ben visibile, del resto, alla fotografia di cui all'affoliazione 017 del fascicolo del PM) sulla quale veniva apposta, ogni giorno, una lamiera forata, la persona offesa ha poi rappresentato come quel giorno la tramoggia, per effetto del problema di fluidificazione segnalatogli dal M , fosse piena di liquido e di schiuma tanto che non si vedeva se fosse stata apposta o meno la lamiera forata (così il D : «*È successo che quel pomeriggio, quel giorno, siccome la pompa era piena di liquido, non si vedeva la lamiera, non si vedeva la protezione, non c'era proprio quella lamiera a buchi piccoli e quindi la mano è entrata tra altra protezione che praticamente...*»).

Anche tale circostanza è perfettamente confermata dal teste B , cioè dal funzionario ATS, il quale, nel corso di un intervento successivo quando il macchinario era stato rimesso in funzione con rimozione della coclea, ha documentato, anche tramite fotografie (cfr. affoliazione 020 fascicolo del PM), come la macchina fosse solita produrre notevole quantità di schiuma tale da impedire di vedere la coclea sottostante così come l'eventuale mancato posizionamento della lamiera forata («*GIUDICE - Non era chiaro questo passaggio, cioè che era piena di schiuma, quindi per quello lui non ha visto la coclea in movimento ovviamente. TESTIMONE B - Non è possibile vederlo. Noi abbiamo fatto una successiva fotografia, che era stata allegata, nella quale si vede proprio la quantità di schiuma e non si può vedere cosa ci sta al di sotto*»).

Indotto, quindi, a ritenere che la lamiera fosse stata regolarmente posizionata e persuaso del fatto che sarebbe bastato rimuovere i residui di guscio dalla stessa (così, ancora, la persona offesa: «(...) *Veniva appoggiata quella struttura lì per non far scendere i gusci. E quindi bastava solo spostare i gusci da quella lamiera lì che il prodotto scendeva e non intasava la pompa, quindi andava*»), il D senza prima disattivare il motore connesso alla tramoggia, aveva inserito la mano all'interno della schiuma e, non trovando la lamiera, era andato più a fondo.

La mano della persona offesa era quindi passata attraverso la griglia a bacchette parallele posta a protezione fissa della coclea la quale aveva poi sospinto la mano stessa nel punto di innesto del tubo deputato a far defluire il liquido dalla coclea: ne era seguito un schiacciamento tale da provocare, come emerso dai referti medici in atti e come riferito dalla stessa persona offesa, l'*amputazione dell'avambraccio destro* della stessa (così, sul punto, la testimonianza della persona offesa: «(...) *PUBBLICO MINISTERO - Quindi, la sua intenzione era di tenere la mano comunque sopra questa griglia. Capisco bene? TESTIMONE V - Sì. PUBBLICO MINISTERO - E invece questa griglia, lei dice, non la sente. TESTIMONE V Non ho sentito la griglia, quindi la mano è andata per, diciamo, istinto più giù. PUBBLICO MINISTERO - Più in profondità. TESTIMONE V Più in profondità. Riuscito a passare l'altra protezione di... PUBBLICO MINISTERO - Cioè i buchi tra le varie listarelle. TESTIMONE V Sì, riuscita a passare lì. Là invece in quel momento lì c'era la coclea in movimento, quindi la coclea ha portato la mano avanti in pompa praticamente da dove già non riuscivo più a tirare la mano indietro*»).

Del resto, anche il CT della difesa C ing. ha confermato come il vero pericolo non fosse rappresentato tanto dal contatto diretto con la coclea quanto, piuttosto, con il rischio di schiacciamento nel punto di intersezione del tubo di uscita del prodotto liquido (così, l'ing. F : « (...) *effettivamente inserire una mano lì è sempre meglio non inserirla però, nel momento in cui viene inserita, l'elica – se posso dire – fa il solletico, non taglia perché è sempre ferma, è sempre su se stessa e quindi prende la mano, continua a lambirla ma non la trasporta. Il problema, invece, è in corrispondenza dell'orifizio dove l'elica udienza il liquido. L'elica va a lambire il metallo dove c'è il tubo che porta la pompa e lì può schiacciare, quindi il pericolo, in questo tipo di vaschette con questo tipo di griglia,*

è l'imbocco. Infatti, dalle fotografie che sono state scattate, le tracce ematiche sono proprio indirizzate a questo e anche le bacchette che i Vigili del Fuoco hanno tagliato sono in corrispondenza del punto di ingresso alla tubazione della pompa, è qui il punto critico»).

Tornando alla testimonianza del D la persona offesa, richiesta espressamente di dire se si fosse accorta in precedenza che la mano avrebbe potuto passare tra le griglie poste a protezione della coclea, ha dato una risposta negativa, ribadendo che era tuttavia persuaso che vi fosse la lamiera forata la quale, ogni giorno, veniva apposta dagli addetti al reparto e che, per quanto non coprisse interamente la coclea, impediva alla mano di passare per le bacchette («*TESTIMONE V - I lavoratori che lavoravano in quel reparto lì appoggiavano la lamiera per non avere proprio problemi con la pompa. GIUDICE - Quindi, quando accendevano la macchina, era prassi, lei dice, appoggiare la... che copriva, proteggeva completamente. TESTIMONE V - Sì. Non completamente perché non riusciva la lamiera a coprire completamente la... GIUDICE - Copriva lo spazio proprio della coclea, diciamo così. TESTIMONE V - Sì*»).

È poi pacifico, perché riferito dalla stessa persona offesa, che egli non aveva spento il motore della macchina. Il D ha infine aggiunto come tale tipologia di intervento fosse, come già osservato, frequente e che solitamente si risolvesse nella semplice rimozione dei residui di guscio dalla lamiera forata con conseguente ripresa di funzione della pompa peristaltica.

L'intervento del tecnico ATS e i rilievi effettuati sulla griglia metallica a bacchette parallele

Il funzionario ATS S A B ha riferito in ordine all'ispezione svolta il medesimo giorno dell'infortunio.

In sintesi, è emerso come, una volta sopraggiunti, i tecnici ATS avessero trovato, già presenti sul posto, uomini dei Vigili del Fuoco che avevano liberato l'infortunato dal macchinario.

La pompa, completa di tramoggia, era stata smontata e la griglia a bacchette parallele rimossa.

Il teste ha chiarito come la coclea fosse stata tagliata dai soccorritori così come del resto due delle bacchette parallele della griglia di protezione, segnatamente quelle in corrispondenza dell'innesto del tubo presso cui era convogliato il liquido (cfr., sul punto, le due fotografie all'affoliazione n. 011 del fascicolo del PM).

È quindi evidente, ad ulteriore conferma di quanto riferito dalla persona offesa e confermato dal CT F , come la mano del D fosse stata compressa proprio in quel punto tanto che erano state documentate ben visibili tracce di sangue. Risultano peraltro osservabili, sempre all'affoliazione 011 del fascicolo del PM, le due bacchette tagliate dal personale dei Vigili del Fuoco per estrarre il braccio del D .

Ciò detto, il personale ATS aveva quindi proceduto a misurare il distanziamento tra le bacchette e il distanziamento di queste dalla coclea: la distanza tra le singole bacchette era stata misurata in 35 mm mentre la distanza tra le bacchette e l'elica della coclea era stata misura in 66 mm.

Trattasi di distanze che, secondo il teste, consentivano il contatto con l'organo in movimento, cioè con la coclea, da parte di un operatore che avesse inserito la mano tra le stesse (così, sul punto, B «*L'una dall'altra, esatta, la distanza l'una dall'altra di 35 millimetri. Pertanto c'era la possibilità di inserire la mano tra una bacchetta e l'altra e giungere a contatto con la coclea, che era ad una distanza di 66 millimetri da questa protezione fissa*»).

Da quanto rilevato si era quindi riscontrato come la distanza tra le bacchette di protezione, tra loro e rispetto alla coclea, non fosse conforme alle distanze di sicurezza minime previste per evitare il

raggiungimento dell'organo pericoloso dalle disposizioni UNI 13857/2008 tabella IV (così, ancora, B «*Quindi, la coclea, quindi l'organo pericoloso in rotazione, si trovava nella parte sottostante di 66 millimetri. Secondo quanto previsto dalle norme UNI, le 13857 del 2008, che è una norma tecnica che stabilisce quali sono le distanze di sicurezza minime da mantenere affinché il macchinario sia sicuro, con tale spazio, con quel tipo di apertura, quindi a feritoia, loro danno come distanza di sicurezza 850 millimetri*»).

Il teste Belloni ha aggiunto come egli stesso avesse provato a riposizionare le due bacchette rimosse dai Vigili del Fuoco e come avesse riscontrato la possibilità in inserire agilmente una mano («*PUBBLICO MINISTERO - Ma voi avete provato... Allora, due bacchette erano già state, diciamo, tagliate. TESTIMONE B - Sì. PUBBLICO MINISTERO - Avete fatto, diciamo, una prova per vedere se si poteva inserire la mano effettivamente? TESTIMONE - Abbiamo riposizionato le bacchette e comunque la mano si inseriva. PUBBLICO MINISTERO - E si riesce ad arrivare fino al fondo? TESTIMONE BI - Si arrivava a contatto con la coclea, che è l'organo pericoloso*»).

Era quindi seguita, a carico di A M , la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 70 co. 1 d.lgs. n. 81 del 2008 in ragione, appunto, della mancata conformità delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Ancora, era poi stato acquisto ed esaminato il documento di valutazioni rischi predisposto dalla C I ai sensi dell'art. 17, co. 1 lett. a) d.lgs. n. 81/2008 dalla cui consultazione era emerso come non fossero stati individuati i rischi connessi all'uso di questo specifico macchinario, né le misure di prevenzione adottabili, così profilandosi altresì la violazione dell'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008 contestata con il verbale di contravvenzione in atti emesso in data 23.11.2016 (i profili di colpa specifica ascritti al M nell'editto d'accusa afferiscono, infatti, alla violazione dell'art. 70, co. 1 e 28, co. 2 d.lgs. 81 del 2008).

Dal momento poi che il macchinario in oggetto, prodotto dalla ditta dell'imputato I C riportava la marcatura CE, il teste ha riferito di aver chiesto se fossero state apportate modifiche da parte dell'utilizzatore ricevendo, tuttavia, risposte negative.

Dalla consultazione del libro d'uso e di manutenzione della macchina fornita alla C I dalla ditta del C non emergevano però dettagli sulle distanze tra le bacchette. Era quindi seguita, a carico del costruttore, la segnalazione al Ministero dell'Attività Produttive e al Ministero del Lavoro ex d.lgs. n. 17 del 2010 in quanto il macchinario rinvenuto non poteva ritenersi, ove non fosse stato modificato dall'utilizzatore, rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza, circostanza dalla quale è poi originata la contestazione confluita in imputazione a carico del costruttore C (il profilo di colpa specifica, quanto al C , attiene infatti alla violazione dell'art. 23, co. 1 d.lgs. n. 81 del 2008).

Le argomentazioni delle difese – testi a discarico e CT

Le argomentazioni difensive si snodano, in sostanza, lungo le seguenti direttrici: secondo la difesa C la griglia metallica a bacchette parallele, come originariamente fornita dalla ditta dell'imputato alla società del M , avrebbe subito modifiche da parte dell'utilizzatore.

Tale argomento è stato contestato dalla difesa M la quale ha sostenuto come nessun intervento fosse stato effettuato sulla griglia, ha eccepito come il M avesse fatto affidamento su un macchinario a norma, peraltro con attestazione CE e certificato di conformità, acquistato da una ditta

specializzata nel settore delle pompe peristaltiche e, infine, ha posto l'accento su profili di abnormità nel comportamento della persona offesa.

Il nucleo difensivo della Difesa C è emerso fin dal controesame del teste dipendente dell'ATS S B

La difesa ha infatti sollecitato il teste B a prendere anzitutto posizione tra le differenze emergenti dalla foto della griglia fornita dalla ditta C , per come risultante dal manuale del macchinario (affoliazione n. 179 fascicolo del PM), rispetto a quella effettivamente rinvenuta presso C I (per comodità di comparazione: affoliazione n. 017 fascicolo del PM): il teste ha riferito che la griglia rinvenuta, una volta riposizionata, combaciava con i due fori presenti all'interno della tramoggia, ma non era a filo della tramoggia stessa come invece la griglia rappresentata nella fotografia allegata al macchinario. Ancora, il teste B i, sempre su sollecitazione della Difesa C ha riferito come, rispetto al disegno originale, la macchina avesse effettivamente subito un taglio su un lato (la circostanza emerge chiaramente dalla foto all'affoliazione n. 019) e come non fossero presenti i piedini d'appoggio pure inseriti nella macchina originaria (così, sul punto, il teste Belloni: «*DIFESA, AVV. VIGATO - Altre due domande. Avete trovato dei punti di sostegno della pompa, dei piedini della pompa? TESTIMONE B - Non ricordo ora se era poggiata a terra o... non so se dalle foto emerge un qualcosa. DIFESA, AVV. VIGATO - Allora, c'è una foto sempre... GIUDICE - Quale? DIFESA, AVV. VIGATO - Sempre dell'affogliazione 17, è la prima in alto a sinistra, dove... Chiedo se avete reperito un appoggio. TESTIMONE Bl - Da qui non si notano piedini. DIFESA, AVV. VIGATO - Un'ultima domanda. Sempre rispetto all'affogliazione 17, l'ultima foto, avete verificato che fosse stata tagliata la vasca? Quando dico vasca parlo di questo contenitore dove c'è anche quella griglia. È stata tagliata in un lato? TESTIMONE B - Allora, se si considera rispetto al disegno presentato, sì, un lato è stato tagliato*»).

Va subito rilevato come lo stesso teste M , citato dalla difesa M , abbia fornito conferme in ordine al fatto che la pompa peristaltica acquistata dal padre M dalla ditta del C fosse stata sottoposta a modiche per quanto, a suo dire, non afferenti all'eventuale sostituzione o abbassamento della griglia.

Il teste M i ha infatti confermato come, in fase di collocazione della macchina da parte del personale della stessa Cascina Italia, fossero stati effettivamente rimossi i piedini di appoggio per consentire alla pompa di essere collocata in prossimità del nastro di raccolta (così, sul punto, M : *DIFESA, AVV. – Senta, ma lei si ricorda se il produttore aveva unicamente provveduto alla fornitura o se aveva effettuato anche l'installazione di questo macchinario? TESTIMONE M l – No, questo era un macchinario che abbiamo installato noi perché era semplicemente... era una pompa col suo accessorio, andava solo cablato e alimentato elettricamente, quindi non andavo assemblato o collaudato, quindi è stato ricevuto e avviato normalmente (...) TESTIMONE M - No, l'unico cosa che... io non ricordo, ma ho chiesto lì in azienda, l'unica cosa che era stata... erano stati abbassati dei piedini sotto la vaschetta per poterla infilare sotto il nastro di raccolta. DIFESA, AVV. - È l'unica modica che era stata fatta? TESTIMONE – L'unica modifica che mi è stata riportata e che mi risulti è quella*).

Il teste M ha poi aggiunto che della modifica della macchina con riferimento alla rimozione dei piedini di appoggio se ne era occupato il padre che, del resto, supervisionava attivamente ogni lavoro all'interno dell'azienda.

La teste a discarico , moglie dell'imputato C e dipendente presso la ditta del marito, ha rappresentato come fosse stata fornita alla società Cascina Italia una pompa peristaltica modello PE45 completa di tramoggia e ha confermato come fosse quella di cui alla fotografia esibita e prodotta dalla difesa C all'udienza del 12.2.2020 in cui la griglia risulta a filo rispetto alla tramoggia all'interno della quale è poi collocata la coclea. La teste ha invece escluso che la griglia fornita potesse corrispondere a quella di cui all'affoliazione n. 017, rinvenuta appunto dal personale ATS al momento dell'intervento presso C I rilevando come fosse una griglia affatto diversa nonché abbassata (così la teste : « *DIFESA, AVV. VIGATO – Bene. Adesso chiedo che alla teste venga esibito il fascicolo fotografico allegato 3.3, quelle foto a colori. Grazie. In particolare le chiedo, signora, di guardare la foto 017. Quindi vada un po' avanti… TESTIMON – Sì. DIFESA, AVV. VIGATO – Bene. Questa è la vasca che avete fornito? TESTIMONE – No. DIFESA, AVV. VIGATO – Perché? TESTIMONE - Perché manca un pezzo. DIFESA, AVV. VIGATO – Cioè cosa manca? TESTIMONE – E la griglia è abbassata e non è la nostra griglia. DIFESA, AVV. VIGATO – Perché dice… TESTIMON – Perché manca un pezzo laterale della vasca, si vede che è e stata tagliata. La griglia è, diciamo, posta più bassa rispetto a come la mettiamo noi sul bordo*»).

Secondo la teste risulterebbe peraltro visibile, in prossimità di un cerchio appositamente apposto all'affoliazione 017 nella parte bassa della fotografia, il segno del foro originario presso cui era innestata la griglia fornita dal C («*GIUDICE – C'era un cerchio che avevo fatto io. TESTIMONE – C'è un cerchio… GIUDICE – Questo cerchio, lei cosa dice? Cosa c'era? TESTIMONE – È un foro di fissaggio della griglia. GIUDICE – E lei dice che la sua griglia originale, se ho capito bene, era fissata dove c'era quel cerchio lì? TESTIMONE – Certo, certo, è fissata con due bulloni*»).

Anche sempre citato a discarico dalla difesa C addetto alle vendite per la società dell'imputato, ha escluso di aver mai venduto per conto della ditta C , nel corso di oltre quindici anni di collaborazione e della vendita presso terzi di moltissime pompe peristaltiche, una tramoggia con una griglia non a filo come quella risultante dalla fotografia di cui all'affoliazione n. 017 («*TESTIMONE A me non ha mai venduto una vasca così. Così, sì. DIFESA, AVV. VIGATO – Cioè "così" intende la foto prodotta dalla Difesa… TESTIMONE – La foto… DIFESA, AVV. VIGATO – Sì. TESTIMONE – Esatto. DIFESA, AVV. VIGATO – Perché dice questo? TESTIMONE – Perché qua, da quello che vedo, non è a filo sopra la griglia ma la vedo abbassata*». Il teste ha poi escluso di aver mai venduto macchine la cui griglia consentisse il passaggio di una mano (così, sul punto, : «*No, anche perché io vendo delle macchine dove ci sono anche dei contributi europei, dove deve essere tutto a norma perché sennò non si potrebbe neanche vendere*»).

Resta infine da dire con riferimento alle consulenze tecniche in atti.

In primo luogo si rileva, con riferimento alla consulenza redatta dall'ing. F per conto della difesa M , come la stessa non avesse preso in considerazione alcuna profili afferenti all'eventuale modifica del macchinario (sui quali, infatti, il CT è tornato attraverso un'integrazione di data successiva).

Il CT della difesa M , nel corso della sua esposizione dibattimentale, si è infatti limitato a descrivere, per quanto in modo accurato (ma trattasi di circostanza incontroversa), il funzionamento della pompa peristaltica sottolineando, soprattutto, la presenza di un motore esterno che non era stato spento dalla persona offesa prima di effettuare l'intervento e che era collegato direttamente alla pompa («*Sopra*

c'è una griglia in acciaio inox con bacchette sempre in acciaio, la coclea è mossa da un motore autonomo elettrico esterno collegato direttamente a questa vaschetta. È un accessorio alla pompa, che è l'elemento più importante. Quindi si muovono in modo autonomo, la coclea può essere anche disattivata mentre la pompa funziona, quindi non è necessario per forza far funzionare questa coclea mentre funziona la pompa»).

Il consulente ha poi ribadito come il punto critico da proteggere fosse, a suo giudizio, quello di innesto del tubo presso cui i liquidi di risulta erano convogliati dalla coclea e non già la coclea stessa («*In questo caso si tratta di una coclea che ha un punto critico, quindi questa coclea andrebbe protetta, così com'è, in corrispondenza proprio del punto dove è avvenuto l'infortunio. Il resto potrebbe essere anche molto più lunga, non è pericolosa. Il punto è proprio quello. Vengono realizzate, a volte, anche senza griglie queste vasche – sono delle vasche anche molto più grandi di questa – la coclea è libera e viene protetta con carterino metallico proprio all'imbocco in questa zona*»).

Preso atto e confermato poi come le barrette della griglia di protezione avessero consentito il passaggio della mano della persona offesa, il CT ha riferito come il problema fosse la distanza che non era tale da evitare che la mano di un eventuale operatore andasse a toccare quel punto critico come effettivamente era accaduto.

In sede di controesame della difesa C , il CT F non ha confermato che i segni indicati nell'affoliazione n. 017 potessero rappresentare i fori originari presso cui sarebbe stata agganciata la griglia (*CONSULENTE F – Può essere tutto visto così. Allora, nel circoletto superiore vedo un puntino, nel circoletto inferiore non vedo niente, quindi vedo solo i circoletti. DIFESA, AVV. VIGATO – Non vede niente, vedo una superfice… GIUDICE – C'è una leggera scoloritura, diciamo così, se ricordo bene. CONSULENTE – Sì. GIUDICE – L'Avvocato le chiede cosa può essere. È in grado di dirlo? Non è in grado di dirlo? CONSULENTE – No, non sono in grado di dirlo.*»), ribadendo poi, nel corso di un'integrazione alla consulenza recante la data del 6.7.2020, come non risulti assolutamente possibile stabilire se le lievi scoloriture emergenti dalle fotografie corrispondano, come sostenuto dal CT R e dai testi a discarico della difesa C , ad un intervento di saldatura successiva, rappresentando altresì che, per addivenire con certezza a tale conclusione, sarebbe stato necessario esaminare la tramoggia e non già procedere con valutazioni cartolari.

Infine, il CT della Difesa M ha ribadito come l'infortunio si fosse verificato nell'ambito di una verifica-manutenzione da parte di un operatore qualificato il quale non solo non aveva spento il motore, ma aveva inserito la mano pure in presenza di schiuma che impediva la visibilità dell'organo in movimento.

Passando, invece, alla consulenza dell'Ing. R (citato dalla difesa C) si rileva come il CT, al contrario, abbia riferito come dalla fotografia scattata dal personale ATS alla griglia di protezione della coclea (affoliazione n. 011 del fascicolo PM) si possa ricavare la presenza di un foro, ulteriore rispetto a quelli cui la griglia era agganciata, posizionato in prossimità del bordo della tramoggia nella parte in basso. Il fatto che la parte alta della tramoggia fosse stata tagliata nel corso delle operazioni di soccorso non aveva reso possibile individuare il foro corrispondente.

Trattasi, a giudizio del CT, del foro originariamente presente nella tramoggia per il fissaggio della griglia di protezione onde consentire un posizionamento a filo della griglia medesima.

Il CT ha poi osservato come risultasse del tutto evidente un altro dato: due bacchette poste al centro della griglia avevano tra loro una distanza superiore alle altre (cfr. fotografia all'affoliazione n. 017) e non erano

perfettamente parallele. Trattasi di circostanza che non consente, nell'opinione del consulente, di ritenere che la griglia fosse conforme a quella ricevuta dal C di costruzione industriale assemblata tramite dima («(...) *quello che a me viene evidente è che le due bacchette centrali hanno una distanza tra di loro che è maggiore rispetto a tutte le altre. Okay? Per quale motivo? Perché è stato fatto questo passo allargato perché in corrispondenza delle due estremità ho le viti di fissaggio, perché si vedono, sono le viti di fissaggio della griglia. Questo per dire che è una cosa molto strana. Quando viene fatta una griglia si fa a passo costante, cioè non... non è neanche pensabile a farla a passo variabile, soprattutto nella zona centrale, ma che vada... compenso gli errori all'estremità di solito. Quindi questa cosa qui è un'anomalia che io ho notato immediatamente sulla griglia*»).

Il CT ha poi aggiunto come tutte le tramogge visionate presso la ditta C avevano la griglia posta a filo superiore e ha concluso ritenendo come la griglia rinvenuta presso la C I fosse stata fatta da un artigiano e non già in serie dalla ditta del C («*Esprimo un mio giudizio: la griglia che vedo nella foto 17 non può essere prodotta con un processo di serie, è artigianale, fatta in opera*»).

Richiesto poi di precisare quale potesse essere l'interesse dalla società del M ad abbassare la griglia, il CT ha riferito come, a suo giudizio, ciò poteva essere dipeso dal fatto che se la griglia, specie se molto fitta in termini di distanza tra le bacchette, fosse rimasta a filo della tramoggia sarebbe aumentato il rischio di sversamento del prodotto (così, sul punto, l'ing. R «*Quello che è sicuro è che, come ho letto nei documenti, se questa macchina qui periodicamente si intasava, quindi il livello di liquido andava a salire e quindi superato il filo superiore tracimava, è chiaro che avere sopra la griglia... perché dov'è che si deposita il materiale? Nella griglia, è un ostacolo, è il motivo per cui in alcuni casi non si mette perché se metti una griglia a passo molto stretto rischi che diventi come un setaccio, come un panno* (...) *Quindi se io la abbasso... Allora, se la macchina lavora bene, teoricamente è sopra tutto pulito, se io la abbasso mi tengo quel margine di sicurezza* (...) *Ho un po' di margine, esatto, un po' di margine. Non tracima subito, nell'altro caso tracimerebbe immediatamente perché sei già a filo e tracima subito. Questo può essere il motivo*».

Infine, quanto al rilievo circa il fatto che due barrette centrali non risultavano parallele, il CT della difesa M ha eccepito che ciò poteva essere dipeso dall'intervento dei Vigili del Fuoco.

Ricostruzione processuale del fatto – qualificazione giuridica

All'esito della ricostruzione degli elementi di prova, ritiene il Tribunale che le risultanze processuali passate in rassegna fondino, anzitutto, la responsabilità penale di M

Invero, è pacifico che l'incidente si verificò perché la persona offesa, tecnico manutentore impiegato presso C I tramite contratti di somministrazione di manodopera, introdusse l'intero avambraccio attraverso le bacchette della griglia fissa posta a protezione della coclea entrando in contatto con tale vite rotante collocata sul fondo della tramoggia proprio in prossimità del punto di innesto del tubo deputato a raccogliere il liquido spinto dalla pompa peristaltica.

In quel momento infatti, per una mera dimenticanza del personale addetto, la lamiera forata che, ogni giorno, era posta dall'operatore di turno sopra la griglia per raccogliere i gusci di scarto ed evitare che cadessero sul fondo della tramoggia non era presente.

Il D inserì quindi il braccio destro nella schiuma generata dall'intasamento della macchina al precipuo fine di rimuovere quei residui di guscio dalla superfice di tale lamiera, che egli riteneva di trovare appoggiata sulla griglia, e che, proprio a causa della schiuma, non risultava visibile, così come del resto la coclea sottostante.

L'avambraccio della persona offesa, non trovando la lamiera forata, raggiunse la coclea e la pressione che ne conseguì contro il punto di innesto del tubo di uscita del liquido fu tale da determinare l'evento avverso.

Ciò detto, anche a voler per un attimo trascurare la tesi difensiva dell'imputato C secondo cui la griglia posta originariamente a protezione della coclea fu rimossa e sostituita da personale della C I (tesi, come tra un attimo si dirà, risultata fondata), M non andrebbe comunque esente da penale responsabilità essendo evidenti i gravi profili di colpa specifica connessi alle violazioni degli artt. 70, co. 1 e 28, co. 2 d.lgs. n. 81 del 2008 su di lui gravanti quale datore di lavoro e, quindi, titolare di una posizione di garanzia.

Invero, è emerso in modo incontroverso come la griglia applicata alla tramoggia non rispettasse, sia con riferimento alla distanza delle feritoie (35 mm), sia con riguardo alla distanza dall'organo pericoloso (65 mm), le prescrizioni previste dalle norme UNI EN ISO 13857/2008.

Tale griglia di riparo, sempre prescindendo dal tema se fosse o meno quella originariamente acquistata dalla ditta del C , era quindi facilmente eludibile e, in definitiva, del tutto inefficace rispetto alla neutralizzazione del rischio connesso a manovre malaccorte da parte degli operatori.

Da questo angolo visuale la difesa del M pone, in sostanza, due questioni, entrambe del tutto infondate: i) M avrebbe fatto affidamento sulla dichiarazione di conformità CEE relativa alla macchina in questione, acquistata da un operatore qualificato del settore, secondo cui essa era appunto conforme ai requisiti di sicurezza previsti; ii) la persona offesa, con il proprio comportamento, avrebbe dato causa all'evento avverso spezzando, ex art. 41, co. 2 c.p., il nesso causale tra condotta colposa e l'evento.

Quanto al primo aspetto basti dirsi come, per giurisprudenza pacifica, la responsabilità del datore di lavoro il quale introduca nell'azienda e metta a disposizione del lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, possa essere fonte di danno per le persone non è esclusa dal mero fatto che sussista una marchiatura di conformità CEE nonché un affidamento sulla notorietà o la competenza tecnica del costruttore (sul punto, *ex multis*, Sez. 4, Sentenza n. 11445 del 2013) tanto più nei casi, come quello di specie, ove il vizio, lungi dal potersi ritenere occulto, era palese ed immediatamente percepibile.

Quanto al secondo aspetto è certamente vero che la persona offesa pose in essere un atto imprudente andando ad inserire la mano non avendo visibilità sull'organo mobile, ma non è meno vero che tale comportamento non appare affatto qualificabile in termini di condotta generativa di un rischio a tal punto eccentrico da interrompere il nesso causale. Si trattò, molto più semplicemente, di una condotta imprudente che l'adozione dei corretti presidi di sicurezza avrebbe contenuto nei suoi esiti negativi per il lavoratore.

Sul punto, da un lato, è principio ricevuto quello secondo cui è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di eventi rari la cui realizzazione non sia però ignota all'esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali per impedire l'evento (così Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 27186 del 10/01/2019); dall'altro, come sia altrettanto costante l'insegnamento secondo cui il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate (a nulla quindi rilevano le osservazione del CT

F circa il fatto che quelle erano le specifiche mansioni del D), costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con conseguente esclusione della responsabilità del garante, solo nei casi in cui quest'ultimo abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente da parte del lavoratore (Cass. sez. 4 - Sentenza n. 27871 del 20/03/2019).

Nel caso di specie, l'istruzione ha dimostrato come la macchina in oggetto fosse solita richiedere l'intervento del D e come la griglia posta a protezione dell'organo rotante non impedisse il contatto diretto con la coclea di talché un datore di lavoro modello (il c.d. *homo eiusdem condicionis et professionis*) avrebbe certamente isolato e cauterizzato un rischio che appariva, invero, del tutto evidente.

Era infatti immediatamente percepibile che: i) la griglia consentiva agilmente il contatto con la coclea; ii) la macchina, quando si intasava, produceva schiuma in misura tale da non rendere visibile la lamiera forata; iii) la lamiera forata che, peraltro, non aveva pacificamente funzioni di protezione (come del resto sostenuto anche da M , era posta ogni giorno dall'addetto alla macchina sulla griglia di protezione.

In questo contesto, anche a voler ritenere non modificata la griglia di protezione acquistata dal C si ritiene come fosse del tutto prevedibile ed evitabile per il datore di lavoro l'evento avverso collegato al casuale inserimento del braccio del tecnico manutentore attraverso la griglia di protezione con bacchette troppo distanziate rispetto alla distanza verticale dalla coclea rotante.

Inoltre, come riferito anche dal teste B e come confermato dalla lettura del documento di valutazione rischi, tale specifico rischio non fu identificato e, per l'effetto, nemmeno adeguatamente presidiato.

In definitiva, osserva il Tribunale come i profili colposi appaino macroscopici vieppiù considerando, da un lato, come la macchina fosse solita produrre schiuma in quantità tale da impedire all'operatore di vedere la coclea nonché, dall'altro, la frequenza della stessa ad ingolfarsi per effetto di residui di guscio troppo grossi così determinandosi le condizioni per interventi frequenti da parte dell'addetto alla manutenzione.

Ma, come si diceva, l'istruzione dibattimentale ha altresì dimostrato come la tramoggia dotata di griglia di protezione originariamente venduta dal C fosse stata addirittura modificata una volta introdotta nel ciclo produttivo di .

A tale conclusione si perviene sulla base dei seguenti rilievi letti e valutati congiuntamente.

Innanzitutto, due testi della difesa C per quanto legati all'imputato (trattasi della moglie e dell'agente), hanno escluso in modo categorico che la griglia di cui alla fotografia 017 trovata dal personale ATS presso C I il giorno dell'infortunio fosse la griglia originariamente montata dalla ditta del C

Tale argomentazione, lungi dal risolversi in una mera petizione di principio, trova in atti preciso fondamento.

In primo luogo è dimostrato, come ammesso dallo stesso M che nel momento in cui fu installata la pompa peristaltica presso l'impianto di produzione furono rimossi, da parte del personale di C I i piedini di appoggio della stessa così da consentirne l'innesto presso il sistema di produzione.

Ciò dimostra la capacità di [redacted] di intervenire sulla pompa e rivela una precisa esigenza aziendale, quella cioè di posizionare la tramoggia a filo rispetto al nastro trasportatore.

Un altro dato acquisito appare assai rilevante: la pompa era solita intasarsi tanto che si decise di applicare una lamiera forata proprio per raccogliere i residui più grossi di guscio d'uovo e, in tal guisa, diminuire il rischio di intasamento.

Ma, allora, è evidente come l'abbassamento della griglia con rimozione di quella originaria e sostituzione con altra di formazione artigianale trovasse precisa giustificazione nel fatto che, come si nota dalla fotografia 020 al fascicolo PM, se la griglia fosse rimasta a filo della tramoggia l'applicazione sopra di essa della lamiera forata avrebbe impedito un allineamento della pompa peristaltica rispetto al nastro trasportatore e ciò anche considerando la rimozione dei piedini di appoggio: ecco, quindi, la necessità di abbassare la griglia onde consentire, appunto, il posizionamento della lamiera forata necessaria a ridurre i rallentamenti del ciclo di produzione.

In questo contesto, tutte le altre osservazioni del CT R , per quanto isolatamente considerate non dirimenti, assumono comunque valenza confermativa: in particolare, anche trascurando la possibilità di individuare i fori originari della griglia muovendo dalle sole fotografie (cosa che, francamente, appare arduo fare), si nota effettivamente una distanza irregolare tra le due bacchette centrali circostanza, questa, che appare del tutto congetturale imputare all'intervento dei Vigili del Fuoco che, come evidente, tagliarono le prime due bacchette in corrispondenza del punto ove si era incastrata la mano della persona offesa e non intervennero nella parte centrale della struttura.

Gli argomenti esposti accreditano quindi la tesi dei testi a discarico e secondo cui tutte le griglie prodotte dalla ditta C erano a filo con la tramoggia.

Del resto, per concludere, si rileva come trattasi di allegazione del tutto ragionevole alla luce non solo delle produzioni documentali della difesa C , che testimoniano come le pompe costruite dalla società presentino effettivamente griglie a filo (è del resto verosimile che l'affoliazione 179, cioè l'immagine della tramoggia con griglia a filo, fosse effettivamente inserita nel Manuale di Uso e Manutenzione rilasciato dalla ditta C a C I come si desume dal fatto che essa segue, nella numerazione del fascicolo del PM, proprio il manuale in oggetto: cfr. documentazione prodotta all'udienza del 12.2.2020), ma anche in virtù dell'anomalia costituita dalla costruzione di una griglia molto più bassa rispetto ai bordi della tramoggia la cui funzionalità appare, francamente, poco comprensibile.

Per tutte le ragioni esposte, nulla potendosi dire sulla tipologia di griglia originaria applicata alla pompa peristaltica, l'imputato C va certamente assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto come del resto richiesto anche dal Pubblico Ministero.

L'imputato M , al contrario, va invece ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, co. 3 c.p. avendo colposamente cagionato alla persona offesa lesioni gravissime, quali appunto la perdita di un arto (art. 583, co. 2 n. 3 c.p.), per effetto delle contestate violazioni delle norme previste in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (segnatamente, come detto, artt. 70 e 28, co. 2 d.lgs. n. 81 del 2008).

Responsabilità amministrativa dell'Ente C I

Provata, quindi, la sussistenza del reato presupposto di cui all'art. 590, co. 3 c.p. va ora valutata la posizione della società cui la Procura ha contestato la violazione dell'art. 25-*septies*, co. 3 d.lgs. n. 231 del 2001.

Va anzitutto rilevato come sia emerso che la società era del tutto priva di un modello organizzativo ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 81/80 (c.d. modello 231) che, pacificamente, non coincide con il documento di valutazione rischi ex art. 17, co. 1 lett. a) d.lgs. 81 del 2008.

Nulla, infatti, è stato sul punto prodotto dalla difesa di C I

Ciò detto, quanto alla ricostruzione della tipologia di responsabilità (trattasi, dogmaticamente, di una responsabilità concorsuale di natura mista: cfr., per tutti, Cass. S.U., 24.4.2014 (dep. 18.9.2014), n. 38343), basti solo segnalarsi come l'imputazione oggettiva all'ente viene soddisfatta attraverso la relazione organica (che imputa all'ente la condotta della persona fisica) e funzionale (che imputa all'ente l'evento di reato).

La dimensione funzionale è espressa, per entrambe le categorie di agenti, apicali o sottoposti, dal requisito dell'interesse o vantaggio (5, c. 1 d.lgs 231/2001) mentre la relazione organica viene risolta per gli apicali (questo è il caso che ci occupa rivestendo il M la qualifica di presidente del c.d.a) in modo diretto dalla teoria dell'immedesimazione organica.

In altri termini, il criterio di imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato a vantaggio o nell'interesse del medesimo da uno dei soggetti rientrante nelle categorie *ex lege* previste.

Nel caso di specie, escluso che il M abbia agito nell'esclusivo interesse proprio (art. 5, co. 2 d.lgs. n. 231 del 2001), va anzitutto ribadita la piena compatibilità tra reati colposi di evento e i concetti di vantaggio o interesse che vanno, come noto, declinati sulla condotta e non già sull'evento antigiuridico (ancora, per tutti, Cass. S.U., 24.4.2014 (dep. 18.9.2014), n. 38343).

È quindi evidente come la sostituzione della griglia originale con una di stampo artigianale abbia certamente favorito la società garantendole un risparmio di costi (per quanto minimo) posto che la stessa non dovette modificare la pompa peristaltica limitandosi ad "adeguarla" al proprio ciclo produttivo così, nei fatti, conseguendo un vantaggio rilevante ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2011.

Infine, l'imputazione soggettiva dell'illecito all'ente, trattandosi di un reato commesso da un soggetto in posizione apicale, è immediata dal momento che l'assenza di modelli di organizzazione e di gestione (c.d. *compliance programs*) non solo rende palese la grave colpa organizzativa che rappresenta l'*ubi consistam* della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231 del 2011, ma non consente di valutare la fattispecie esimente che, per gli apicali, è descritta e regolata dall'art. 6 del citato decreto legislativo (l'onere probatorio è, come noto, invertito).

Trattamento sanzionatorio

Per tutto quanto esposto, M va ritenuto responsabile del delitto a lui ascritto.

In favore dell'imputato, in ragione dell'età avanzata, dello stato di incensuratezza e dell'adeguamento alle prescrizioni di ATS con tempestiva rimozione della coclea, possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche da valutarsi equivalenti rispetto alle contestate e sussistenti aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 590, co. 3 c.p. (cioè le lesioni gravissime commesse con violazione delle norme di cui al d.gs. n. 81 del 2008: sulla natura circostanziale di tale previsione cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 28780 del 19/05/2011).

Venendo così al trattamento sanzionatorio, a mente di tutti gli indici e i criteri di cui all'art. 133 c.p. e avuto riguardo alla cornice edittale per l'ipotesi base di cui all'art. 590, co. 1 c.p., risulta equa la pena finale di trenta giorni di reclusione.

L'opzione per la pena detentiva si impone, in concreto, per l'evidente inadeguatezza della cornice edittale prevista per la multa, del tutto insuscettibile di rappresentare anche solo lontanamente il disvalore del fatto e la gravità dell'offesa; ciò che giustifica, del pari, il pur modesto discostamento dal minimo edittale. In ragione della natura dell'illecito e dell'incensuratezza dell'imputato si ritiene poi maggiormente rispondente alle esigenze di prevenzione speciale sostituire la pena inflitta con la corrispondente multa ai sensi dell'art. 53 l. 24 novembre 1981 n. 689 adottando, in difetto di elementi suscettibili di determinare un diverso avviso, il criterio base dei duecentocinquanta euro per ogni giorno di reclusione inflitto.

L'imputato può certamente beneficiare della sospensione della pena e della non menzione ben potendosi valorizzare, sul punto, lo stato di incensuratezza nonché l'effetto deterrente prodotto dal processo e dalla condanna.

All'accertamento di penale responsabilità segue *ex lege* l'obbligo di pagare le spese processuali.

Quanto alla posizione dell'ente C I . e alla determinazione delle relative sanzioni, possono anzitutto riconoscersi alla società le circostanze attenuanti di cui all'art. 12, co. 1 lett. a) e 12, co. 2 lett. a) d.lgs. n. 231 del 2001: quanto alla prima può ritenersi che il vantaggio conseguito da C I in relazione alla condotta delittuosa accertata si sia tradotto in un risparmio di spesa minimo; quanto alla seconda, l'ente (e non già M) ha integralmente risarcito il danno subito dalla persona offesa per effetto dell'intervento dell'assicurazione prima dell'apertura del dibattimento e, comunque, ha eliminato le conseguenze pericolose del reato rimuovendo la coclea dal ciclo produttivo.

Ciò detto, per effetto dell'art. 11, co. 3 d.lgs. 231 del 2001, l'importo della quota va quantificato in Euro 103,00. Il numero di quote va invece individuato, ex art. 25-*septies*, c. 3 d.lgs. n. 231 del 2001, in misura non superiore a 250 quote.

Ritenuto, ex art. 133 c.p., di quantificare il numero di quote in 150, l'importo complessivo a titolo di sanzione pecuniaria va individuato in Euro 15.450,00.

Considerato poi, ex art. 63, co. 5 c.p.p., il concorso di circostanze attenuati ad effetto speciale ed applicata quella più favorevole alla società di cui all'art. 12, co. 1 lett. a) d.lgs. n. 231 del 2001 (riduzione della metà), la pena pecuniaria va ridotta ad Euro 7.725,00 e, infine, ulteriormente ridotta per effetto della seconda attenuante alla pena finale di Euro 7.500,00.

L'applicabilità dell'art. 13, co. 3 d.lgs. n. 231 del 2001 sterilizza, invece, l'applicazione di sanzioni interdittive, pure previste ex art. 25-*septies*, co. 3 del medesimo decreto.

Segue, infine, ex art. 69 d.lgs. 231 del 2001, la condanna dell'ente, il quale non può invece beneficiare della sospensione condizionale della pena (cfr. Cassazione penale sez. III - 23/09/2020, n. 30305), al pagamento delle spese processuali.

p.q.m.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara

M responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle residue e sussistenti aggravanti, lo

Condanna

alla pena di trenta giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visto l'art. 53 l. 24 novembre 1981 n. 689

Sostituisce

la pena detentiva inflitta in quella di Euro 7.500,00 di multa.

Pena sospesa e non menzione.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., 34 e 69 d.lgs. n. 231 del 2001

Dichiara

C I responsabile dell'illecito amministrativo a lei ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 12, co. 1 lett. a) e 12, co. 2 lett. a) d.lgs. n. 231 del 2001, la

Condanna

al pagamento della sanzione pecuniaria pari a Euro 7.500,00, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve

I C dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544, co. 3 c.p.p.

Indica

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Bergamo, 27.1.2021

il Giudice

Dott. Andrea Guadagnino

IL CANCELLIERE
(Stefania Lombardo)